

## **COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI**

Studio n. 505 bis

**Gaetano Petrelli**

### **IMPOSTA DI BOLLO DA APPLICARSI SULLE PLANIMETRIE ALLEGATE ALLE COPIE DEGLI ATTI NOTARILI**

*Approvato dalla Commissione Studi tributari il 13 settembre 1996*

*Approvato dal Consiglio Nazionale il 10 ottobre 1996*

Si pone il problema di stabilire quale sia il trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, delle planimetrie (*rectius* delle copie delle planimetrie), allegate alle copie conformi degli atti notarili. Le norme di riferimento sono innanzitutto:

- l'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dal D.M. 20 agosto 1992, e da altri recenti provvedimenti che hanno elevato la misura del tributo; ai sensi del quale le copie dichiarate conformi all'originale sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura fissa di lire 20.000 *per ogni foglio*, con la precisazione (contenuta alla nota 1) che "Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, *salva specifica disposizione*, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale";

- l'art. 28 della tariffa, parte seconda, allegata al medesimo D.P.R., che assoggetta all'imposta in caso d'uso, nella misura fissa di lire 600 *per ogni foglio o esemplare*, i "Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere".

Non esiste alcun precedente, né in dottrina né in giurisprudenza, sul problema in esame, fatta eccezione per uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato <sup>1</sup>, riferito alla norma già contenuta nell'art. 62 della tariffa, parte II, allegata all'abrogato T.U. sulle imposte di bollo (D.P.R. 25 giugno 1953 n. 492), che già allora assoggettava le planimetrie ad un trattamento differenziato in tema di imposta di bollo (imposta graduale in relazione alla dimensione del documento). A suo tempo, il Consiglio Nazionale del Notariato concludeva nel senso che alle

---

\* Pubblicato in *CNN Strumenti*, voce 0900, p. 18.1.

<sup>1</sup> C.N.N. - *Brevi considerazioni sull'imposta di bollo da applicarsi alle planimetrie allegate alle copie di atti notarili*, in *Studi su argomenti di interesse notarile*, VIII, Roma 1972, p. 59.

copie delle planimetrie andasse applicato lo stesso regime degli originali, e quindi il trattamento differenziato, sulla base della *ratio* della normativa, e cioè “dal tecnicismo e dalla struttura particolare dell’imposta in questione”, trattandosi, a proposito della planimetria, “di un documento, ma un documento del tutto speciale, la cui formazione tecnica non può essere rimessa che ad un particolare professionista; sicché anche nella copia dell’atto, il disegno continua a costituire un allegato separato dal residuo contesto”; inoltre, “è chiaramente impossibile costringere un disegno, che risponde ad esigenze proprie di configurazione, nell’inderogabile ambito della carta bollata”. Lo studio quindi concludeva nel senso che le planimetrie costituissero uno specifico *genus* documentale, assoggettato alla specifica imposta per esse prevista, sia per gli originali che per le copie conformi.

Le conclusioni a suo tempo raggiunte devono ritenersi peraltro valide anche nel vigore dell’attuale D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, solo che si ponga mente alla peculiarità del tipo di documento rappresentato dal disegno o dalla planimetria. Trattasi, in particolare, di elaborati grafici, per i quali non è materialmente e giuridicamente possibile - nella stragrande maggioranza dei casi - far riferimento al concetto di *foglio*, come disciplinato dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 642/1972, inteso come *documento composto da quattro facciate, marginate e contenente non più di cento linee*. Tant’è vero che l’art. 28 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 642/1972 fa riferimento, in alternativa al concetto di *foglio*, al diverso concetto di *esemplare*, quale unità di misura alla quale applicare l’imposta fissa di lire 600.

In definitiva, quindi, occorre distinguere tra il documento contenente *linee*, oggetto di scrittura e possibile lettura (e contenente quindi simboli di linguaggio), qualificabile come *foglio* ai fini dell’imposta di bollo, ed il diverso documento contenente *disegni ed elaborazioni grafiche*: tali documenti saranno rispettivamente disciplinati dagli articoli 1 della tariffa parte prima, e 28 della tariffa parte seconda, e ciò sia che si tratti di originali che di copie dichiarate conformi.

Quanto sopra, peraltro, richiede due precisazioni. Innanzitutto, costituendo la planimetria parte integrante della copia autentica di un atto notarile, non potrà più essere soggetta ad imposta di bollo in caso d’uso, ma dovrà scontare il tributo sin dall’origine, come del resto dispone, con efficacia assorbente per ogni elemento della copia conforme, l’articolo 1 della parte prima della tariffa. In altri termini, l’art. 28 della parte seconda della tariffa costituisce *specifica disposizione* che prevale, ai sensi della nota 1 dell’art. 1 tariffa, esclusivamente per quanto concerne l’importo dell’imposta, e per le ragioni sopra esposte; per i profili, invece, per

i quali vengono a cessare le ragioni di incompatibilità tra disciplina speciale e disciplina generale, riprende vigore quest'ultima.

In secondo luogo, è possibile che l'elaborato grafico (planimetria, disegno, ecc.) comprenda al suo interno anche parti scritte. Tali parti, generalmente, sono accessorie rispetto alla parte grafica, prive cioè di una propria autonomia <sup>2</sup>, ed in tal caso deve ritenersi non comportino alcuna modifica alle conclusioni di cui sopra. Potrebbe darsi, invece, che le parti scritte costituiscano una parte significativa dell'elaborato, dotata cioè di una propria autonomia: in tal caso, il documento si presta ad essere qualificato come *foglio*, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 642/1972, ed ai fini della determinazione dell'importo dell'imposta, per cui riprende vigore la disciplina generale, e di conseguenza l'elaborato andrà soggetto all'imposta nella misura ordinaria di lire 20.000 per ogni foglio di cento linee.

In conclusione, le copie delle planimetrie, costituenti parte integrante della copia conforme dell'atto notarile, sono soggette ad imposta di bollo nella misura di lire 600, e ciò anche nell'ipotesi in cui contengano, oltre alla parte grafica, una parte scritta che della prima costituisca mero accessorio.

Gaetano Petrelli

---

<sup>2</sup> Si pensi alla *legenda* contenuta in una planimetria di un'unità immobiliare urbana, ovvero alle parti esplicative a corredo di un tipo di frazionamento catastale.